COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

******

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 18/09/2019

Oggetto : Piano finanziario del servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 - Componente TARI

L'anno **duemiladiciannove** del giorno **diciotto** del mese di **settembre** alle ore 16:50 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Casteltermini. Alla convocazione in seduta ordinaria, tipo di convocazione Prima, in prosecuzione del 17/09/2019, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Palmeri Alessandra	**P**
Cannella Gerlando Calogero	**P**
Greco Maria Pia	**A**
Giuliano Giuseppe Gaetano	**A**
Mingoia Alessandra Rita	**P**
Capozza Francesco	**A**
D'Urso Vincenzo	**P**
Mallia Francesco	**P**
Pellitteri Filippo	**A**
Nobile Luca	**A**
Mondello Rosita	**A**
Antinoro Giovanni Giuseppe	**A**

Si da atto della sussistenza del numero legale, risultano presenti n. 5 e assenti n. 7.

Presiede **Cannella Gerlando Calogero**, in qualità di Presidente.

Partecipa il Vice Segretario, Dott. Calogero Sardo, nominato temporaneamente con la Determinazione del Commissario Straordinario n. 2 del 18/09/2019.

Nominati scrutatori: Palmeri, Mingoia e D'Urso

La seduta è Pubblica.

Sono, altresì, presenti i Responsabili di P.O. n. 2, Rag. Teresa Spoto, di P.O. n. 3, Geom. Giuseppe Ballon e di P.O. n.4, Geom. Francesco Fragale.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno prot. n. 17806 del 10/09/2019 avente ad oggetto "Piano finanziario del servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 - Componente TARI" e la parola al Responsabile di P.O.n. 4, Geom Francesco Fragale.

Il Geom. Fragale espone in toto l'allegata proposta, che fà parte integrante del presente atto.

Il Cons. Mallia chiede al Presidente cinque minuti di sospensiva.

Il Presidente mette ai voti la richiesta di sospendere la seduta per cinque minuti del Consigliere Mallia, che viene approvata all'unanimità.

Alle ore 18:20 si riprende la seduta.

Il Vice Segretario chiama l'appello nominale, Consiglieri presenti 5: Palmeri, Cannella, Mingoia, D'Urso e Mallia.

A questo punto, **il Presidente**, constatata la mancanza di interventi, mette ai voti la proposta di cui al punto all'Ordine del Giorno, per votazione palese, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 5 (Palmeri, Cannella, Mingoia, D'Urso e Mallia)
Consiglieri votanti n. 5
Consiglieri astenuti n. 0
Voti favorevoli n.5
Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto " Piano finanziario del servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 - Componente TARI "

Preso atto dei pareri e dei visti **favorevoli** resi dal responsabile di P.O. n. 4, Geom. Francesco Fragale, per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari, Rag. Teresa Spoto, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Udito il dibattito consiliare;

Constatato l'esito della votazione

D E L I B E R A

Di approvare all'unanimità dei consiglieri presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto " Piano finanziario del servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 - Componente TARI ".

COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano economico finanziario del Servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 – Componente Tari;

Settore Proponente
P.O. n. 4 Servizio ARO
Firma

Sindaco / Assessore
Visto il .....
Firma

COMUNE DI CASTELTERMINI
UFFICIO IGIENE E SANITA'
Prov. di Agrigento

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE

- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87, prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione, dall'anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.

- Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al DPR 158/1999.

- Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli

variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l'anno.

- La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, in allegato alla presente proposta, oltre che dalla parte contabile, si compone anche di una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.

- Va precisato, da ultimo, che il Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.

CONSIDERATO CHE

- Il piano finanziario per l'anno 2019 deve essere redatto tenendo conto dei costi relativi all'anno precedente 2018 e utilizzando, ove possibile i costi fino ad oggi sostenuti.

- Questa metodologia consente di tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio che sono state effettuate nel corso dell'anno. In caso contrario, infatti, si avrebbe un piano finanziario contenente voci di costo non corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Individuazione e classificazione dei costi del servizio.

Per quanto sopra premesso e considerato, è stato elaborato il piano finanziario per l'anno 2019 secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999, relativamente ai servizi di igiene ambientale effettuati a favore del comune di Casteltermini e che si allega alla presente proposta per farne parte integrale e sostanziale.

Rilevato che il citato piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende:
a) L'attuale modello gestionale e organizzativo dei servizi
b) La ricognizione degli impianti di destinazione dei rifiuti
c) La descrizione della programmazione degli interventi ed investimenti futuri
d) Le risorse finanziarie necessarie
e) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;

ATTESA la competenza in materia del Consiglio Comunale ed in particolare l'art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente.

Vista Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la L.R. n.48/91;
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;
Vista la L.R. n.30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

dall'articolo 1 comma 641 e seguenti della L. 27 Dicembre 2013 n.147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'articolo 1 comma 649 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".

Le disposizioni dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) riguardanti la disciplina della tassa rifiuti (TARI) operano essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal Dl n. 102 del 2013.

Il nuovo tributo può, pertanto, essere corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R.27 aprile 1999, n.158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come è noto , il D.P.R. n.158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art.49 del D.Lgs.5 febbraio1997, n. 22 (c.d. decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d.TIA1), norma in forza della quale "Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni" .

Il D.P.R. n.158 del 1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell'art.238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (T.U. dell'Ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA 2, già prevedeva che *"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate". Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*, costituite in particolare dal già citato D.P.R. n.158 del 1999, che pertanto è destinato a "transitare" dalla TIA alla TARES.

Anche nell'originaria versione del comma 9 dell'art.14 del D.L.201 del 2011, il D.P.R. n.158 del 1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell'elaborazione di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la legge n.228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999.

LA COMPATIBILITÀ CON IL D.P.R. 158 N. 1999

Il richiamo del D.P.R. n.158 del 1999 all'interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto.

Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. n.201 del 2011 si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2).

Si può, infatti, rimarcare come nella TARI:

a. la tariffa sia commisurata – almeno nella versione "tributaria" - alle quantità e qualità medie ordinari di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, del D.L. n.201 del 2011), in evidente conformità al criterio "presuntivo" previsto dal D.P.R. n.158 del 1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art.5, comma 2, e art.6, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

b. la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed a una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art.14, comma11, del D.L.n.201 del 2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'art.49 del D. Lgs. n.22 del 1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art.238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (TIA 2);

c. siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art.11, comma17, del D.L. n. 201 del 2011), previsione già contenuta agli artt.4, comma 1, e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999;

d. sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art.11, comma 18, del D.L. n.201del 2011), norma già contenuta all'art.49, comma 14, del D.Lgs. n.22 del 1997 e all'art.238, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006.

La piena compatibilità del D.P.R. n. 158 del 1999 con le disposizioni recate dal D.L. n. 201 del 2011 fa sì che l'analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. n. 158 del 1999, limitando i richiami delle norme della TARI a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato.

ATTUALE METODO TARIFFARIO

L'art.1 del D.P.R.n.158 del 1999 si apre proclamando "È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R.n.158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, ed a una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'art.4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E GLI ADEMPIMENTI FORMALI

Il comma 23 dell'art. 14 del D.L.n.201 del 2011 prevede che il piano finanziario del servizio digestione dei rifiuti, e quindi il PEF che ne costituisce parte integrante, sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'autorità competente".

Il generico riferimento all'"autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art.201 del D.Lgs.n.152 del 2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del piano finanziario (art.238, comma 5, del D.Lgs.n.152 del 2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art.8, comma1, del D.P.R.n.158 del 1999), ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art.42, comma2, lett.f), del D.Lgs.18 agosto2000, n.267).

Va, peraltro, rammentato che ai sensi dell'art.2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, inserito dall'art.1, comma1- quinquies, del D.L.25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo2010, n.42, le indicate Autorità d'ambito devono essere soppresse entro il 31 dicembre 2012 (termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14), anche se le regioni dovranno attribuire ad altre entità le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Occorre osservare, al riguardo, che nell'art.3-bis del D.L.13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, è stato inserito, ad opera dell'art.34, comma 23, del D.L.18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma1-bis, il quale dispone che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

Quest'ultimo comma dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La norma avverte che, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art.8 della legge 5 giugno 2003, n.131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Il predetto termine del 30 giugno 2012 non può operare con riferimento al settore dei rifiuti urbani, tenuto conto dell'esistenza della norma contenuta nel citato comma 186-bis dell'art.2 della legge n.191 del 2009, nonché della circostanza che il comma 1-bis dell'art.3-bis è stato introdotto successivamente alla scadenza del termine in questione.

Dall'insieme di queste considerazioni consegue che, laddove non siano stati istituiti e attivati gli enti di governo degli ambiti per i rifiuti, l'approvazione dei Piani finanziari permane in capo ai comuni.

IL CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al DPR 158/1999.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie:

- i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili.
- i costi variabili che, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al

servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia).

Successivamente, i costi fissi e quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo.

In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l'anno.

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità.

Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

Come specifica l'art.8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Sotto quest'ultimo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt.49, comma 8, del D.Lgs. n.22 del 1997; art.8 del D.P.R. n.158 del 1999), come conferma anche il comma 23 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente".

PREVISIONE RSU ANNO 2019 IN Kg									
	ORGANICO CER 20.01.08	Abiti usati (CER 20.01.10.)	Imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01)	Imballaggi in plastica (CER 15.01.02)	Imballaggi in vetro (CER 15.01.07)	Ingombranti (CER 20.03.07)	Indifferenziata (CER 20.03.01.)	IMBALLAGGI IN CARTA (CER 20.01.01)	
RIF. 2018	**1.180.240**	**13.720**	**49.970**	**178.810**	**181.500**	**96.800**	**1.357.060**	**131.200**	**3.189.300**
variaioni dei quantitativi intercettati (%)			**150%**	**100%**			**-33%**	**150%**	
PREVISIONE 2019	**1.180.240**	**13.720**	**124.925**	**357.620**	**181.500**	**96.800**	**906.495**	**328.000**	**3.189.300**
incidenza sul tot dei rifiuti	**37,01%**	**0,43%**	**3,92%**	**11,21%**	**5,69%**	**3,04%**	**28,42%**	**10,28%**	**100%**

TOTALE DIFFERENZIATA	**2.282.805**
TOTALE INDIFFERENZIATA	**906.495**
TOTALE RIFIUTO	**3.189.300**
percentuale annua di RD	**71,58%**

Si prevede di potenziale le raccolte di carta e cartone e degli imballaggi di plastica portando le percentuali di recupero più vicine a quelle teoriche, riducendo le quantità conferite in discarica (indifferenziato).

A questo punto è possibile stimare gli importi degli impianti di smaltimento e recupero, in base agli attuali affidamenti in essere.

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RSU INDIFFERENZIATI

Il Comune di Casteltermini, unitamente ad altri comuni, con D.D.G. 1591 del 07/12/2018, a far data dal 13 Dicembre 2018 è stato autorizzato a conferire i rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di C.da Bellolampo sita in Palermo, gestita dalla ditta ECO AMBIENTE ITALIA RL.

Per i servizi resi verrà applicata una tariffa integrata provvisoria, che comprende la fase di pretrattamento e separazione, la biostabilizzazione della parte organica (con conseguente riduzione della frazione organica) ed il successivo conferimento in discarica, ammontante ad € 178,50, comprensiva di Tributo Speciale e oneri di mitigazione ambientale, oltre IVA al 10%.

TARIFFA DISCARICA (€/tonn)	
TARIFFA	178,5
iva 10%	17,85
totale iva inclusa	**196,35**

Per l'anno 2019, si stima una spesa pari a **€ 177.990,29 iva inclusa,** sulla base dei quantitativi di rifiuto di cui alla superiore previsione per l'anno 2019, meglio dettagliata nella seguente tabella:.

Costi smaltimento- BELLOLAMPO- DISCARICA

Indifferenziata (CER 20.03.01.) (tonn)	€ 906,50
tariffa impianto €/tonn	€ 178,50
tot iva esclusa	€ 161.809,36
iva	€ 16.180,94
tot iva inclusa	**€ 177.990,29**

SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il servizio per il trattamento, recupero e smaltimento della frazione organica biodegradabile (codice CER 20.02.01 sfalci di potature e 20.01.08 umido proveniente da mense e cucine), proveniente dal Servizio Di Raccolta Differenziata Dei Rifiuti Urbani eseguito nel territorio del Comune di Casteltermini con il sistema porta a porta per le utenze domestiche e commerciali, viene attualmente effettuato presso l'impianto di della ditta Traina s.r.l., con sede in Cammarata - per un importo di € 130,00/tonn..

Sulla stima delle previsioni delle quantità della tipologia merceologica di rifiuto da intercettare per l'anno 2019 si rilevano i seguenti costi:

costi conferimento ORGANICO

ORGANICO (CER 20.01.08- CER 20.02.01) TONN	€ 1.180,24
tariffa impianto €/tonn	€ 130,00
tot iva esclusa	€ 153.431,20
iva	€ 15.343,12
tot iva inclusa	**€ 168.774,32**

SERVIZIO DI STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI (INGOMBRANTI), PERICOLOSI E NON, E RAEE.

Per l'effettuazione del servizio di che trattasi è in corso la procedura di affidamento per l'individuazione dell'impianto di trattamento e recupero. Sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti e delle quantità prodotte si stima una spesa pari **a € 18.634,00 iva inclusa.**

costi conferimento ingombranti

Ingombranti CER 20.03.07(tonnellate)	t. 96,80
tariffa impianto €/ton	€ 175,00
tot iva esclusa	€ 16.940,00
iva	€ 1.694,00
tot iva inclusa	**€ 18.634,00**

SERVIZIO DI STOCCAGGIO E RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE DEI RIFIUTI DEL TIPO MULTIMATERIALE SECCO E MONOMATERIALE.

Le tipologie di rifiuto, quali carta, plastica, vetro, alluminio, saranno conferite a costo zero presso gli impianti di trattamento e recupero.

In base alla purezza e alla qualità del materiale conferito verrà riconosciuto un introito da parte dei consorzi di filiera CONAI.

Introiti Conai

Per l'anno 2019 in base alle quantità in precedenza stimate delle frazioni di rifiuto da intercettare si possono ipotizzare gli introiti Conai, conoscendo le attuali tariffe applicate dai vari consorzi.

Si ribadisce che è solo un dato di stima, perché alla data odierna non si conoscono nè i quantitativi che realmente verranno intercettati e nemmeno la qualità della frazione di rifiuto in base alla quale, in dipendenza del grado di purezza (presenza di impurità e frazioni estranee) i consorzi corrispondono contributi diversi.

Nella successiva tabella vengono riportati gli introiti CONAI.

Teoricamente se le quantità che si prevede di intercettare fossero tutte pulite e quindi di "prima fascia" si dovrebbe ottenere il corrispettivo maggiore.

Ma la realtà insegna che non è così. Per cui in via cautelativa si può stimare una riduzione di circa 70% dovuta alla presenza di frazioni estranee e di impurità a causa delle quali consorzi non riconoscono il 100% del corrispettivo.

Gli importi degli introiti sotto indicati, anche nella previsione cautelativa di riduzione del 70% si ritengono congrui per far fronte agli aumenti di costi anzidetti.

Previsione introiti conai						
Comuni	IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE CER 15.01.01	CARTA E CARTONE CER 20.01.01	IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 15.01.02	IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07		
Agrigento	Convenzione COMIECO IN RACCOLTA SELETTIVA corrispettivo €. 96,78 I° fascia	Convenzione COMIECO IN RACCOLTA CONGIUNTA corrispettivo €. 40,65 I° fascia	Convenzione COREPLA flusso A corrispettivo €. 303,88/t.	Convenzione COREVE corrispettivo FASCIA C €. 44,37/t.		
corrispettivo CONAI €/Ton.	€ 96,78	€ 40,65	€ 303,88	€ 44,37		riduzione
quantitativi rifiuti previsione 2019 (tonn)	124,93	328,00	357,62	181,50	tot	70%
previsione introiti conai	€ 12.090,24	€ 13.333,20	€ 108.673,57	€ 8.053,16	€ 142.150,16	€ 42.645,05

Gli importi sopra preventivati, comunque, non verranno computati in detrazione dai costi del presente piano finanziario, in quanto è preferibile accantonarli per far fronte a spese aggiuntive, impreviste ed imprevedibili, come ad esempio interventi di pulizia straordinaria o maggiori oneri per chiusura e/o cambio di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti in genere, (soprattutto impianti di compostaggio e discariche) che comportano variazione delle tariffe preventivate e/o maggiori oneri per i trasporti.

ANALISI DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Attività di riscossione TARI 2017:

L'attività di riscossione relativa all'anno 2017 si è svolta in due tranche.

Con Determinazione n° 51 del 7/6/2017 a firma della Responsabile di P.O. n° 2 è stata approvata la lista di carico, composta da 3952, posizioni per l'ammontare complessivo di **€ 1.284.531,00** di cui **€ 1.222.781,76** Imposta pura ed **€ 61.749,24** addizionale provinciale al 5%. A seguito dell'approvazione delle nuove aliquote TARI per il 2017, consequenziale alla modifica al Piano Economico Finanziario, giusta deliberazione del Consiglio n° 88 del 22/12/2017, con Determinazione n° 16 del 19/2/2018 veniva approvata la lista di carico del saldo TARI 2017 composta da n° 3941 per un importo di **€ 171.363,00** di cui **€ 163.202,68** imposta pura ed **€ 8.160,32** addizionale provinciale al 5%.

L'importo complessivo tra acconto e saldo totalizzante ad **€ 1.455.894,00** (imposta + addizionale) ha subito delle variazioni, dovute a sopraggiunti annullamenti e/o rettifiche, inserimento di nuove posizioni ecc. che hanno determinato dei cambiamenti nella lista di carico originaria. Cambiamenti che hanno inciso nel prelievo tributario, e, di conseguenza ne hanno imposto di effettuare una modifica alla medesima. La lista di carico definitiva, nell'anno 2017, dalle risultanze dei calcoli effettuati risulta un importo pari ad **€ 1.446.452,86 (imposta + addizionale)** a fronte del carico originario di importo pari ad **€ 1.455.894,00;**

Ad oggi la somma incassata ammonta ad **€ 1.056.183.51 circa il 73%;**

Per quanto riguarda la riscossione coattiva relativa al 2017 l'ufficio tributi non ha ancora provveduto perché le tariffe sono state approvate a fine anno, e, di conseguenza il saldo del ruolo è

stato elaborato nel mese di gennaio del 2018. Comunque è in itinere la notifica dei solleciti di pagamento, in seguito di agirà con la fase accertativa e la successiva riscossione coattiva.

Attività di riscossione TARI 2018:

Con Determinazione n° 95 del 20/12/2018, a firma della Responsabile di P.O. n° 2, è stata approvata la lista di carico per la riscossione dell'acconto, per un importo complessivo pari ad € **1.490.475,00** di cui € **1.419.500,00** Imposta pura ed € **70.975,00** addizionale provinciale al 5%.
Sono stati emessi n° 4049 avvisi di pagamento. Alla data odierna risulta un incasso pari ad € **744.879,52 (circa 50%).**
Relativamente alla riscossione del saldo non verranno emessi avvisi di pagamento per ciascuno dei contribuenti, poiché essendo il risultato di modesta entità tra l'ammontare del piano economico finanziario (€ 1.428.296,86) e l'ammontare della lista di carico per la riscossione del saldo, per il raggiungimento del 100% di copertura dei costi di gestione, si è ritenuto opportuno intercalare le somme dovute a titolo di saldo TARI 2018 nella bollettazione del saldo TARI 2019.
In merito a quest'ultimo capoverso è stata predisposta la proposta per il Consiglio Comunale che verrà trattata contestualmente all'approvazione della tariffa per il 2018.

Previsione attività di riscossione TARI 2019.

Le utenze relative all'anno di imposta 2019 sono 4137 ad uso domestico e n° 980 uso non domestico di cui 522 autorimesse e 368 attività.
E' stata approvata al lista di carico per la riscossione della 1^ rata in acconto, per un ammontare di € 386.522,00.
I costi amministrativi di accertamento e riscossione previsti per il 2019 sono:

• Personale di ruolo impiegato n° 2 unità lavorative di cui n°1 Cat. C5 (impiegato per tutto l'anno al 33%) e n° 1 di Cat. A2 (impiegato per tutto l'anno al 33%)	€	19.724,00
• Stampa avvisi di pagamento, di sollecito e di accertamento	€	500,00
• Fornitura di software per la gestione della TARI compreso IVA al 22%	€	1.700,00
	€	**21.924,00**

Infine per quanto riguarda l'attività di lotta all'evasione tributaria, l'ufficio tributi si è già attivato, attraverso l'applicativo SIATEL, ad effettuare i controlli ed eventualmente emettere gli accertamenti per omessa dichiarazione o infedele dichiarazione con irrogazione delle sanzioni previste.

Contributo MIUR

Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art.33-bis del D.L.n. 248 del 2007, stabilito con apposito decreto, deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARES, ed è fissato per l'anno 2019 nella misura di € **4.952,53.**

Incentivi art.113 del d.lgs.50/2016 (2%)

L' Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce quanto segue:

- comma 1 *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per*

i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti."

- *Comma 2 ". A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

Per quanto sopra, sugli appalti in corso è stata prevista nella misura dettata dalla norma -2%- l'importo degli incentivi ci cui al citato articolo per un valore complessivo pari **a € 14.240,22,** computato sugli importi a base di gara degli affidamenti sia del servizio di raccolta trasporto e spazzamento sia del servizio di smaltimento trattamento e recupero dei rifiuti presso gli impianti autorizzati.

Programma delle strategie di raccolta RSU per l'anno 2019

Per il 2019 rispetto ai servizi effettuati negli anni precedenti si prevede:

- un incremento della raccolta differenziata nel Comune;
- potenziamento della raccolta porta a porta del vetro prodotto dalle attività ricettive e di ristorazione;
- potenziamento della raccolta porta a porta degli imballaggi di carta e cartone negli esercizi commerciali e degli imballaggi di plastica;
- raccolta separata di RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici) anche su chiamata, e sottoscrizione convenzione con gli operatori commerciali;
- miglioramento del servizio di catalogazione e pesatura dei rifiuti per la fruizione dei cittadini conferitori che potranno usufruire degli incentivi economici previsti per l'abbattimento del costo delle bollette.
- raccolta mirata di sfalci di potatura al fine di raggiungere il traguardo quantitativo fissato per l'anno 2018 dalla normativa regionale, anche in relazione all'esplicito divieto di conferimento in discarica degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato (art. 8 Ordinanza Pres. N. 20 del 14/7/2015 confermato nella recente Ord. n. 01 del 14/1/2016).

Si prevede di effettuare una capillare campagna informativa presso tutta la popolazione e verso alcune delle categorie maggiormente coinvolte, con l'attuazione di precise azioni di seguito sintetizzate:

1) informativa "porta a porta" presso le attività coinvolte e da coinvolgere nella raccolta dedicata del vetro proveniente dalle attività produttive;
2) organizzazione delle attività di informazione ed educazione presso le scuole;
3) campagna informativa sull'applicazione della TARI e sul ruolo del cittadino all'interno del processo di raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti urbani;
4) avvio del tavolo di concertazione con le associazioni dei consumatori e dei contribuenti, al fine di discutere gli aspetti relativi alla qualità, all'erogazione dei servizi ed ai relativi costi, alla elaborazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti ed alla redazione della carta dei servizi;
5) confronto con le parti sociali sulle questioni relative alla organizzazione dei servizi ed al rapporto qualità – prezzo;

6) potenziamento dell'ufficio accertamento, volto all'individuazione delle utenze, domestiche e non domestiche, dislocate sul territorio comunale, al fine di monitorare ed ottimizzare i servizi ed ampliare il più possibile la base imponibile da assoggettare alla TARI.

7) ottenimento di alta qualità del rifiuto differenziato e conseguentemente dei massimi contributi dai Consorzi di filiera del CONAI (Corepla, Coreve, Rilegno, Comieco, Cial ecc.), in rapporto alla qualità ed alla quantità conferita alle piattaforme autorizzate, ed alla riduzione degli scarti da conferire in discarica.

8) potenziamento della vigilanza del territorio mediante un'apposita squadra di vigili urbani e ausiliari per la segnalazione e repressione degli abusi con multe elevate in caso di abbandono indiscriminato dei rifiuti nell'ambiente.

9) collaborazione con la Società d'Ambito per l'attività di progettazione dei sistemi di raccolta e degli impianti, nonchè del monitoraggio dei servizi di igiene urbana.

10) potenziamento del sistema di riscossione TARI con adeguata campagna di informazione e di lotta all'elusione ed evasione.

PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario generalmente viene redatto in base ai costi sostenuti nell'anno precedente sulle previsioni strategiche e gli obiettivi che si intendono raggiungere e porre in essere per l'anno in corso ed evidenziate nei paragrafi precedenti.

I costi sostenuti negli anni precedenti, 2018-2017, si riportano nei seguenti quadri sinottici:

PIANO FINANZIARIO 2018

	PREVISIONE 2018 - COSTI IVA INCLUSA	COSTO ANNUO IVA INCLUSA	sub totali
costi servizio raccolta e trasporto	servizio raccolta, trasporto e spazzamento -RTI TRAINA SRL-ICOS SRL	€ 359.443,06	
	personale distaccato della SRR presso l'RTI TRAINA -ICOS	€ 610.000,00	€ 969.443,06
costo degli impianti	ingombranti	€ 18.634,00	
	discarica+ oneri di mitigazione+ tributo speciale	€ 179.598,75	
	Organico	€ 146.902,87	€ 345.135,62
costi della società d'ambito	Costi liquidazione GE.SA. ag2 spa	€ 25.000,00	
	COSTI GENERALI SOCIETA' D'AMBITO (GE.SA. AG 4) RESIDUO ANNI 2015-2016	€ 29.250,22	
	Costo spese gestione SRR ATO 4 AG EST	€ 55.111,11	€ 109.361,33
	Costi Amministrativi di Accertamento, riscossione e contenzioso	€ 12.252,63	€ 12.252,63
	Introiti Conai	-€ 2.943.25	-€ 2.943,25
	Contributo MIUR	-€ 4.952,53	-€ 4.952,53
	TOT	€ 1.428.296,86	

PIANO FINANZIARIO 2017(*approvato con Deliberazione di C.C. del 22/12/2017 n.87- consuntivo)*

	PREVISIONE 2017 - COSTI IVA INCLUSA	COSTO ANNUO IVA INCLUSA	sub totali
	servizio attuale di raccolta e trasporto effettuato dalla ditta Traina srl- fino al 31/03/2017	€ 35.642,09	
	nuovo servizio porta a porta aggiudicato all'ATI TRAINA-RUOS SRL- dal 01/04/2017 al 31/12/2017	€ 259.959,26	€ 295.601,35
costo smaltimento e trattamento impianti	servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, pericolosi e non, e RAEE - TRAINA SRL	€ 26.364,86	
	servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti provenienti dai centri di raccolta e dalla raccolta mono e multimateriale (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio) -	€ 0,00	
	servizio di trattamento della frazione umida- impianto di compostaggio - GIGLIONE SERVIZI SRL	€ 109.575,90	
	servizio di smaltimento rsu presso la discarica di Siculiana - CATANZARO COSTRUZIONI SRL	€ 314.040,34	
	oneri di mitigazione ambientale a favore del comune di Siculiana (calcolati sulle quantità di rifiuto conferite presso la discarica di siculiana)	€ 7.947,67	€ 457.928,71
costo società d'ambito GESA (costo previsionale)			
	personale distaccato dalla società d'ambito per i servizi di igiene ambientale	€ 544.215,00	€ 544.215,00
	Budget previsionale anno 2017 della Società in liquidazione GE.S.A. AG 2 s.p.a..	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	Budget previsionale anno 2017 della SRR ATO4 AGRIGENTO PROVINCIA EST.	€ 59.789,21	
	TOT	€ 1.382.534,27	
	spese commissione di gara - nuovo servizio di raccolta porta a porta	€ 30.000,00	
	INTROITI CONAI (A DEDURRE)	-€ 30.435,22	
	CONTRIBUTO MIUR (A DEDURRE)	-€ 5.339,22	
	TOT	€ 1.376.759,83	

L'INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO - Anno 2019

L'art.2, comma 2, del D.P.R. n.158 del 1999 sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dalcomma11 dell'art.14 del D.L.n.201del 2011, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.*

L'art.3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'Allegato1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi2 e 3).

Nel PEF vanno dunque inserite *tutte e sole* le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, cosicché:

- nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano *esattamente nella misura* consentita dal medesimo D.P.R. n.158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore *diverso* – maggiore o minore- di quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n.158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro *natura*- costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale- con ulteriori articolazioni al loro interno.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura:

<table>
<tr><td rowspan="5">**CG** Costi di Gestione</td><td rowspan="4">**CGIND** Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati</td><td>**CSL** Costi spazzamento e lavaggio strade</td></tr>
<tr><td>**CRT** Costi di raccolta e trasporto rsu</td></tr>
<tr><td>**CTS** Costi di trattamento e smaltimento rsu</td></tr>
<tr><td>**AC** Altri costi</td></tr>
<tr><td>**CGD** Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata</td><td>**CRD** Costi di raccolta differenziata per materiale</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>**CTR** Costi di trattamento e riciclo</td></tr>
<tr><td rowspan="4">**CC** Costi Comuni</td><td colspan="2">**CARC** Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso</td></tr>
<tr><td colspan="2">**CGG** Costi generali di gestione</td></tr>
<tr><td colspan="2">**CCD** Costi comuni diversi</td></tr>
<tr><td colspan="2">**RCS** Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche</td></tr>
<tr><td rowspan="3">**CK** Costi d'Uso del Capitale</td><td colspan="2">**AMM** Ammortamenti</td></tr>
<tr><td colspan="2">**ACC** Accantonamenti</td></tr>
<tr><td colspan="2">**R** Remunerazione del capitale investito</td></tr>
<tr><td colspan="3">**Ip** inflazione programmata</td></tr>
<tr><td colspan="3">**X** recupero di produttività</td></tr>
<tr><td colspan="3">**PRD** Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata</td></tr>
<tr><td colspan="3">**RCS** Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche</td></tr>
</table>

Si rimarca da ultimo che, nel caso di attivazione della TARES "tributo", l'IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi

afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art.19, comma 2, del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633) e pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel PEF.

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.Lgs. n.152 del 2006 (T.U. dell'Ambiente), ricomprende:

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette a uso pubblico;

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ed altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Costo del personale Si riferisce al costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da distinguere nelle varie attività di cui si compone la gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trattamento, ecc,). Ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Non comprende, invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, che vanno intesi come servizi. Come specifica il punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Il tributo regionale di cui all'art.3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento.

Impiego promiscuo. Qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico, l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato *pro quota* nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).

Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in questione (es. introiti CONAI, RAEE e similari), ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (Allegato 1, punto 2.1, del D.P.R .n. 158 del 1999). Nella redazione del PEF esse saranno dapprima indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR.

Affidamento a terzi di attività. L'affidamento a terzi di attività di gestione dei rifiuti urbani non deve alterare la qualificazione e la ripartizione dei costi secondo i principi individuati dal metodo, in particolare in ordine ai costi variabili e fissi

Accantonamenti su servizi. Nella voce Altri costi sono ricompresi gli accantonamenti sui servizi intesi quali, ad esempio, le seguenti voci: il fondo rischi per cause in corso (ad es. per danni a terzi) quelle relative a imposte il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, girate, ecc.); il fondo per rischi non assicurati. Il fondo di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili (art.107, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986); il fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; il fondo recupero ambientale. Non vi rientrano gli accantonamenti per quiescenza e

previdenza di cui all'art.107, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, in quanto già ricompresi nel costo del personale. Infine, si possono ricomprendere i costi di gestione delle isole ecologiche, i relativi sistemi informativi, le azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere domestiche), le attività di educazione ambientale mirata e le campagne informative relative all'uso dei servizi.

I COSTI COMUNI (CC)

L'allegato1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del1999 ricomprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARSU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essi devono invece essere inseriti nel PEF e rilevano quindi nel computo delle tariffe, tanto nel caso di TARES con natura tributaria, quanto di tariffa-corrispettivo di cui ai commi 29 e ss. dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, applicandosi ad entrambe le entrate le disposizioni del D.P.R. n. 158 del 1999.

I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili all'applicazione della TARES e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività.

I costi generali di gestione (CGG) derivano invece, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione.

I *costi comuni diversi* (CCD) rappresentano invece una categoria residuale, in cui vanno inseriti i costi comuni non inseribili in altre voci, come quelli soprarichiamati.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Costo del personale. Il costo in esame si riferisce al personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), nonché *pro quota* delle attività "generali" sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art.2425c.c.). Come si è già accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

Costi per servizi. Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di lavoro autonomo anche in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. Poiché i costi comuni rientrano tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere all'interno dei corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d'uso del capitale.

Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

Somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art.33-bis del D.L.n. 248 del 2007, stabilito con apposito decreto, deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARES, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

I COSTI D'USO CAPITALE (CK)

L'Allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi d'uso capitale:

a) gli ammortamenti;

b) gli accantonamenti;

c) la remunerazione del capitale investito;

cosicché i costi d'uso del capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo.

Ammortamenti. Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. n.917 del 1986), il cui rispetto rappresenta pertanto condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo ne l PEF.

Accantonamenti. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Il rispetto della copertura integrale dei costi passa anche dall'effettività della riscossione. La determinazione delle tariffe deve tenere conto dei rischi crescenti di insoluto.

Non considerare tale rischio di insoluto, per altro, contraddice due principi fondamentali: la richiesta di copertura integrale del costo di gestione del servizio e il postulato civilistico della prudenza, per il quale l'accantonamento per la svalutazione crediti deve essere congruo e commisurato alla possibilità di effettiva riscossione.

Remunerazione del capitale. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.

RIPARTIZIONE DEI COSTI DI PREVISIONE PER L' ANNO 2019 AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL D.P.R. n. 158 del 1999

In dettaglio si rappresenta quanto segue, ai fini della scomposizione dei costi di cui al prospetto precedente secondo la classificazione del D.P.R. n. 158 del 1999:

SERVIZIO PORTA A PORTA – DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Costo servizio di raccolta porta a porta - ATI Traina Srl/Icos Srl-	**€ 346.612,35**
Costo personale SRR per servizio di raccolta porta a porta distaccato all'ATI Traina Srl/Icos Srl	**€ 610.000,00**

I suddetti importi si scompongono nelle voci di costo previste dal DPR n.158/99. - **Il 50% del costo del personale rientra nella voce CGG, più avanti indicata.**

	APPALTO RTI	PERSONALE SRR	TOT
COSTO TOTALE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO (RTI + PERSONALE SOCIETÀ D'AMBITO)	**€ 346.612,35**	**€ 610.000,00**	**€ 956.612,35**

INCIDENZA SERVIZI		COSTO SERVIZIO	INCIDENZA PERSONALE	COSTO PERSONALE	servizio senza personale	servizio con il 50% del personale	VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999)
spazzamento	10%	€ 34.661,23		€ 0,00	€ 34.661,23	**€ 34.661,23**	**CSL**
raccolta rsu	15%	€ 51.991,85	8%	€ 4.159,35	€ 47.832,50	**€ 49.912,18**	**CRT**
raccolta rd	75%	€ 259.959,26	17%	€ 44.193,07	€ 215.766,19	**€ 237.862,72**	**CRD**
		€ 346.612,35		**€ 48.352,42**	**€ 298.259,93**	**€ 322.436,14**	

50% PERSONALE SRR (50% di 610.000,00)		VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999)
PERSONALE SRR IMPEGNATO NEI SERVIZI DI IGIENE IMPEGNATI NELLA RACCOLTA E TRASPORTO RSU	**€ 45.750,00**	**CRT**
PERSONALE SRR IMPEGNATO NEI SERVIZI DI IGIENE RACCOLTA DIFFERENZIATA	**€ 228.750,00**	**CRD**
PERSONALE SRR IMPEGNATO NEI SERVIZI DI IGIENE IMPEGNATI NELLO SPAZZAMENTO	**€ 30.500,00**	**CSL**

		VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999)
COSTO DEL PERSONALE (RTI+SRR) IMPEGNATO NEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTONELLA MISURA DEL 50%	**€ 329.176,21**	**CGG**

COSTI DI COMPARTECIPAZIONE SOCIETARIA (ATO GESA AG2 SPA+ SRR ATO4 AG EST)

		VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999)
COSTI GENERALI SOCIETA' D'AMBITO (GE.SA. AG 2)	€ 20.000,00	CGG
COSTI ATTIVITA' AMINISTRATIVA SOCIETA' D'AMBITO (S.R.R.)	€ 46.401,78	CGG

SERVIZI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO – IMPIANTI

		VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999)
COSTI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA	177.990,29	CTS
COSTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO ingombranti	€ 18.634,00	CTR
COSTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO Organico	€ 168.774,32	CTR

CONTRIBUTO MIUR IN DETRAZIONE

		VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999)
MIUR	-€ 4.952,53	CCD

INCENTIVO SPESE TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016

		VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999)
incentivi art.113 del d.lgs.50/2016 (2%)	€ 14.240,22	AC

COSTI DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO EVASIONE ELUSIONE E DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO.

		VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999)
COSTI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO	€ 21.924,00	CARC

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione in due grandi categorie:

a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio;

b) *costi variabili,* dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi e la ripartizione tra costi fissi e variabili secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 95.662,18
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 177.990,29
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 466.612,72
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 187.408,32
Riduzioni parte variabile	
Totale	**€ 927.673,52**

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 65.161,23
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 21.924,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 395.577,99
CCD - Costi Comuni Diversi	-€ 4.952,53
AC - Altri Costi -	€ 14.240,22
Riduzioni parte fissa	€ 0,00
Totale parziale	**€ 491.950,92**
CK - Costi d'uso del capitale	€ 0,00
Totale	**€ 491.950,92**
Totale fissi + variabili	**€ 1.419.624,43**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Gino Paolo Consiglio)

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
UFFICIO IGIENE E SANITA'
Prov. di Modena

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
(Geom. Franco Fragale)

PARERI EX ART. 53 L. 08/06/1990 N. 142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL'11/12/1991 E MODIFICATA CON LA L.R. 30/2000

OGGETTO: Piano economico finanziario TARI – Anno 2019

SETTORE/UFFICIO
Area di P.O. 4 – Servizio 1 – Ufficio ARO

Casteltermini, li .....

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Gino Paolo Consiglio)

Parere del Responsabile in merito alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole

- [x] favorevole
- [ ] non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)
- [ ] contrario per i seguenti motivi
- [ ] N.B.: Provvedimenti senza riflessi contabili

Casteltermini,li .....

COMUNE DI CASTELTERMINI
UFFICIO IGIENE E SANITA'
Prov. di Agrigento

Il Responsabile di P.O. n. 4
(Geom. Francesco Fragale)

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria

Impegno n° _____

Si esprime parere favorevole

- [x] favorevole
- [ ] non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)
- [ ] contrario per i seguenti motivi
- [ ] N.B.: Provvedimenti senza riflessi contabili

Casteltermini, li 15/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag.....

COMUNE DI CASTELTERMINI

COMUNE DI CASTELTERMINI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Piazza Duomo n. 3
Codice Fiscale 80001770843 * Partita I.V.A.01322790849

Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile della P.O. n. 1 - Affari Finanziari

e, p.c. Al Sig. Sindaco

Verbale n.13 del 6.06.2019

OGGETTO: parere del Collegio dei Revisori dei Conti sullaproposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente: "Piano economico finanziario del Servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 – Componente Tari".

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

composto da:

Prof. Giuseppe Pedalino – Presidente;
Dott. Orazio Mammino – componente;
Dott. Dario Schembri– componente;

Ricevuta ed esaminata:

1. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunaleinerente: approvazionedel Piano economico finanziario del Servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 – Componente Tari (prot. n. 9757 del 20.05.2019), formulata dal Responsabile della P.O. n. 4, Geom. Francesco Fragale, trasmessa, a mezzo PEC, in data 20/05/2019, al fine di acquisire il parere di competenza;

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI – Tassa sui Rifiuti;
- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, disciplina la TARI;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunaleo da altra autorità competente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, del 07.06.2016, l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- la Giunta Municipale, con deliberazione n. 40 dell'11.04.2017, ha approvato, come proposta al Consiglio Comunale, l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 05.06.2017, ha approvato l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, che è stato oggetto di osservazioni da parte del Ministero dell'Interno non ancora definite;
- con atto di G. M. n. 29, del 30/03/2018, è stata deliberata l'approvazione dello schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e, contestualmente, la revoca della delibera di G. M. n. 36, del 5/06/2017;
- sulla richiamata delibera, con proprio verbale n. 16/2018, l'Organo di Revisione ha rilevato l'assenza di alcuni atti propedeutici obbligatori;
- con delibera di G. M. n. 47, del 2/05/2019, è stata revocata la deliberazione di G. M. n. 29, del 30/03/2019, e, al contempo, è stato approvato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziai 2015-2018;
- l'Ente opera, attualmente, sull'ultimo Bilancio approvato (Bilancio di Previsione 2014);

Considerato che:

- il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabile – amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti;
- il piano economico finanziario (P.E.F.) riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati;
- il PEF rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire l'integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- il PEF è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;
- la TARI è stata determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato";
- il Piano Economico Finanziario *de quo*deve evidenziare i costi complessivi (fissi e variabili), diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario;

Rammentato che:

- la corretta valutazione quali-quantitativa dei costi deve, necessariamente, tenere conto della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità amministrata;
- il PEF 2019 (composto da una parte contabile ed una parte descrittiva) deve essere redatto tenendo in debito contoi costi relativi all'esercizio finanziario precedente (anno 2018);

Visto il prospetto riassuntivo dei costi e la ripartizione tra costi fissi e variabili, secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e Finanze, nel la quale risultaquantificato, in **€ 1.419.624,42**,il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, come di seguito riportato:

Ripartizione Costi Fissi e Variabili	
COSTI VARIABILI	
CRT – Costi raccolta e trasporto RSU	€ 95.662,18
CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 177.990,29
CRD – Costi di raccolta Differenziata per materiale	€ 466.612,72
CTR – Costi di trattamenti e riciclo	€ 187.408,32
Riduzioni parte variabile	€ 0,00
Totale	**€ 927.673,51**

COSTI FISSI	
CSL – Costi Spazz. E Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 65.161,23
CARC – Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 21.924,00
CGG – Costi Generali di Gestione	€ 395.577,99
CCD – Costi Comuni Diversi	-€ 4.952,53
AC – Altri Costi	€ 14.240,22
Riduzione parte fissa	€ 0,00
Totale parziale	**€ 491.950,91**
CK – Costi d'uso del capitale	0,00
Totale	**€ 491.950,91**
Totale costi fissi + costi variabile	**€ 1.419.624,43**

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Rilevato che il Piano Finanziario comprende quanto prescritto dal D.P.R. n. 158/1999;

Visti:

- il D.P.R. 27.04.1998, n. 158, che disciplina il metodo per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti ed in particolare l'articolo 8 disciplinante il Piano Economico Finanziario e la prescritta relazione;

- il **Regolamento comunale** che disciplina l'Imposta Unica Comunale - **IUC** - approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35, del 26/09/2014, e modificato con Deliberazioni Consiliari n. 38, del 29/07/2015, n. 32, del 30/03/2017 e n. 34 del 24/04/2018;

Visto:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) - Capo II(Disposizioni in materia di maggiori entrate);
- la L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- l'art. 8 (Piano finanziario) del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 -TUEL- (Competenze e funzioni del Consiglio Comunale);
- il Regolamento comunale che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- gli **allegati** alla proposta di deliberazione, che qui s'intendono integralmente riprodotti;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 (Norme sull'ordinamento degli enti locali);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

- sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto:*"Piano economico finanziario del Servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 – Componente Tari"*.

Rammenta:

1. di trasmettere, nei tempi di legge, gli atti al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
2. di pubblicare le deliberazioni assunte sul sito WEB – istituzionale dell'Ente.

Casteltermini, 06 giugno 2019

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Prof. Giuseppe Pedalino

Dott. Orazio Mammino

Dott. Dario Schembri

COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno Diciassette del mese di Giugno, alle ore 10:00, presso l'aula Consiliare, convocata nei modi di legge, su invito del Presidente della IV^ Commissione Consiliare, nota prot. n. 11648 del 14/06/2019, si sono riuniti i componenti della IV^ Commissione Consiliare, per discutere ed esaminare il seguente punto all'O.d.g.:

- Piano finanziario del Servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 componente TARI;
- Approvazione aliquote TARI per l'anno 2019, modifica art. 27 IV del regolamento comunale (IUC) Cap. IV (TARI) – Scadenza di versamento della TARI.
- Varie ed eventuali

Sono presenti per la IV^ Commissione:

- Consigliere D'Urso Vincenzo (PRESIDENTE);

Risultano assenti i componenti, Dott. Antinoro Giovanni Giuseppe e la Dott.ssa Greco Maria Pia.

Funge da segretario verbalizzante il geom. Franco Antinoro.

Alle ore 10:15, passato il quarto d'ora rispetto all'orario fissato per la riunione, il presidente D'Urso invita il segretario verbalizzante Antinoro ha dare atto della mancanza del numero legale e di chiudere la seduta stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della IV^ Commissione

Il Segretario

COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE

.'anno Duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 10:00, :sso l'aula Consiliare, convocata nei modi di legge, su invito del Presidente della ^ Commissione Consiliare, nota prot. n. 12368 del 21/06/2019, si sono riuniti i nponenti della IV^ Commissione Consiliare, per discutere ed esaminare il seguente ıto all'O.d.g.:

- Piano finanziario del Servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 componente TARI;
- Approvazione aliquote TARI per l'anno 2019, modifica art. 27 IV del regolamento comunale (IUC) Cap. IV (TARI) – Scadenza di versamento della TARI.
- Varie ed eventuali

ıo presenti per la IV^ Commissione:

Consigliere D'Urso Vincenzo (PRESIDENTE);

:ultano assenti i componenti, Dott. Antinoro Giovanni Giuseppe e la Dott.ssa Greco .ria Pia.

ıge da segretario verbalizzante il geom. Franco Antinoro.

ı i punti da trattare fra le varie ed eventuali il Presidente preleva la seguente posta avente come oggetto:

- Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 34 del 30/04/2019;

e ore 10:15, passato il quarto d'ora rispetto all'orario fissato per la riunione, il sidente D'Urso invita il segretario verbalizzante geom. Antinoro ha dare atto della ncanza del numero legale e di chiudere la seduta stessa.

to, confermato e sottoscritto.

Presidente della IV^ Commissione

Il Segretario

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO *Alessandra Palmeri* **IL PRESIDENTE** *Gerlando Calogero Cannella* **IL VICE SEGRETARIO COMUNALE** *Calogero Sardo*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal _____ al _____ n. Reg. albo _____ per 15 giorni consecutivi.

Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ entro _____ giorni, ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, lì _____ Il Responsabile della pubblicazione all'albo on-line

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile del la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal_____ entro_____ giorni, ai sensi art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, lì _____ IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Casteltermini, lì _____ IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale (Art. 8del D.P.R. 445/2000)

Consta di n. pagine impresse su n. facciate Il Funzionario Responsabile

_____

Casteltermini, lì_____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ tramite intranet

Casteltermini, lì_____ Il Responsabile dell'ufficio Segreteria